



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZ. LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'udienza del 13.06.2019 la seguente

SENTENZA

Nella Causa iscritta al n. R.G. 12636/2018

Oggetto: opposizione ad ATPO n. R.G. 7955/2017

TRA

INPS, in persona del suo legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena, Località San Benedetto, come in atti

ricorrente

E

LUPOLI MARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenica Di Lorenzo, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti

Resistente

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso depositato il 21.09.2018, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis, co. 6, c.p.c., deducendo che il ctu nominato in fase di atpo, dr. Alfonso Beneduce, aveva valutato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ex art. 3, comma 1, legge 104/92, in mancanza di espressa domanda del ricorrente. Tanto premesso, eccepiva la nullità della consulenza, l'improponibilità del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. di parte resistente con riferimento all'handicap, nonché la sua inammissibilità per difetto di allegazione in ordine ai benefici connessi alla legge 104/92.

Si costituiva il resistente il quale eccepiva di aver proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. esclusivamente al fine di vedersi riconoscere una invalidità pari o superiore al 74% a decorrere dalla domanda amministrativa, e di non aver dunque mai richiesto all'intestato Tribunale l'accertamento sanitario per ottenere i benefici di cui alla L. n. 104/1992. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con conseguente accertamento del requisito sanitario legittimante l'assegno di invalidità civile, così come risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in fase di ATP. Il tutto con vittoria di spese e attribuzione e con condanna dell'Inps ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione dell'intento dilatorio dell'opposizione.



All'odierna udienza, la causa veniva discussa e decisa come da seguente motivazione.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per le motivazioni di seguito esposte.

Va in primo luogo disattesa la censura relativa alla improponibilità e inammissibilità del ricorso per atpo per carenza di allegazione e per assenza di idonea domanda amministrativa.

L'odierno resistente, infatti, ha agito con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. domandando esclusivamente l'accertamento del requisito sanitario legittimante l'assegno di invalidità, in relazione al quale sussiste valida domanda amministrativa. Il Lupoli non ha, invece, svolto alcuna domanda in relazione all'accertamento dell'handicap ex legge 104/92.

Venendo al merito, la scrivente rileva che il consulente tecnico dr. Alfonso Beneduce ha effettivamente accertato nella relazione peritale il requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'handicap lieve ex art. 3, comma 1, legge 104/92.

Sul punto, va chiarito che - se è vero che, come osservato a più riprese dalla Corte di Cassazione, il provvedimento conclusivo del procedimento per atp ex art. 445 bis c.p.c. (ove non sia posto in essere dissenso avverso l'elaborato peritale) va individuato nella relazione del consulente tecnico d'ufficio e non nel decreto di omologa, col quale il giudice *“deve limitarsi ad asseverare le conclusioni dell'ausiliare officiato nell'accertamento tecnico”* (Cassazione civile sez. VI, n.26758 del 2016; cfr. anche Cassazione civile n. 6085 del 2014) - ciò deve trovare un limite invalicabile nel prioritario e imprescindibile rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che vieta all'organo giudicante di pronunciarsi su questioni che non siano oggetto di specifica domanda da parte dell'attore: vale a dire che il giudice, nell'omologare le risultanze della consulenza tecnica, non può comunque esimersi dal verificare in via preventiva quale sia l'oggetto della domanda del ricorrente e dal limitare, dunque, a tale oggetto l'accertamento richiesto.

Alla luce di tali argomentazioni, la domanda va rigettata e va conseguentemente accertata la sussistenza del requisito sanitario così come risultante dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata in fase di atpo (cfr. relazione peritale del dr. Alfonso Beneduce, depositata il 14.06.2018), ossia l'accertamento di una invalidità pari al 75% con decorrenza dal 22.12.2016.

Va, invece, rigettata la domanda avente a oggetto il risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

In primo luogo, va infatti precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, anche l'accertamento dello status di portatore di handicap ex art. 3, comma 1, legge 104/94 comporta dei benefici previsti dalla normativa di riferimento (si pensi alla previsione di cui all'art. 21 della legge citata, il quale dispone che la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti



pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili).

In ogni caso - posto che, in assenza di un provvedimento dell'organo giudicante quale logico presupposto per l'attivazione del procedimento di cui all'art. 287 c.p.c., l'istituto opponente non avrebbe potuto azionare la procedura di correzione dell'errore materiale contenuto nella relazione peritale - non si ravvisano nel caso di specie i presupposti per una condanna dello stesso ai sensi dell'art. 96 c.p.c. (ossia il dolo o la colpa grave nell'agire in giudizio), avendo l'Inps utilizzato l'apposito meccanismo previsto dall'art. 445 bis c.p.c. per contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, ossia l'atto di dissenso seguito dal ricorso in opposizione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della data di decorrenza dell'accertamento, nonché della natura e dell'oggetto della presente pronuncia.

Le spese della ctu espletata in fase di atpo si pongono a carico dell'Inps come da separato decreto.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto riconosce la sussistenza del requisito sanitario per l'erogazione dell'assegno di invalidità civile in capo al resistente Lupoli Mario, a far data dal 22.12.2016;
- condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite per entrambe le fasi del procedimento, che si liquidano in complessivi € 1.700,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
- spese di ctu come da separato decreto a carico dell'Inps.

Aversa, 13.06.2019

Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Rosa Pacelli

